



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 306
del 08 LUG. 2014

OGGETTO: Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

L'anno duemila quattordici il giorno otto alle ore 14.00
del mese di Luglio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

~~adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:~~

Presiede la seduta il Vice Sindaco geom. Massimo Iannucci
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	si	
2) geom. Massimo Iannucci		
3) arch. Giuseppe Di martino		si
4) arch. Stefania Campo	si	
5) dr. Stefano Martorana	si	
6) rag. Salvatore Corallo		si

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scelopore

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 40070/Sett. VII del 21/05/2014

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio II

09 LUG. 2014 fino al 24 LUG. 2014 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

09 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(*Licita Giovanni*)

Certificato di immediata esecutività della delibera

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

() Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi del commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
senza opposizione/con opposizione

09 LUG. 2014 al 24 LUG. 2014

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09 LUG. 2014 e rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

X Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA


Per Copia conforme da servizio USG e amministrativo.

09 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.

Ragusa, li





COMUNE DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 306 del 08 LUG. 2014

SETTORE	VII
Sviluppo Economico, servizi per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato. Turismo, cultura, sport e attività del tempo libero. Progettazione Comunitaria	

Prot n. 40070 /Sett. VII del 21/05/2014

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

Il sottoscritto Dr. Salvatore Giuffrida Titolare della P.O. del Settore VII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

~~che lo Statuto del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione Consiliare n. 63 dell'08/10/2007 n. 36 del 07/04/2010 e n. 85 del 05/10/2010 all'art. 2 recita testualmente:~~

~~"Il Comune promuove le attività ricreative e sportive atte a creare e mantenere le condizioni di base per la vita e lo sviluppo dello sport per tutti i cittadini; favorisce la presenza nel territorio delle società affiliate alle federazioni del CONI e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed, inoltre, incentiva la partecipazione attiva delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport e l'art. 14 dello stesso Statuto in cui si stabilisce tra le finalità di questo Comune la promozione delle attività ricreative e sportive atte a creare e mantenere le condizioni di base per la vita e lo sviluppo dello sport per tutti i cittadini ed anche la partecipazione attiva delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport; "~~

che il Comune gestisce , direttamente ed indirettamente n. 16 impianti sportivi compresi quelli siti a Ragusa e Marina di Ragusa;

che a causa dei numerosi pensionamenti ed al fatto che non è stato possibile da parte del Comune assumere altri dipendenti gli operatori rimasti non sono sufficienti, per numero, a coprire il fabbisogno necessario ad effettuare i necessari turni ;

Che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5379 del 27/09/2011 ha dato ragione ad un Comune che aveva affidato direttamente la gestione di un impianto sportivo in virtù dell'art. 1 della legge regionale della Regione Lombardia che ammette tale tipo di affidamento per gli impianti senza rilevanza economica;

Valutata

la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente presenti sul territorio ;

Considerato

che in virtù di quanto sopra è volontà dell'Amministrazione procedere all'esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi secondo il principio della sussidiarietà di cui all'art. 3 comma 5 del Dls. 18/08/2000 n. 267 e secondo le vigenti norme, a società ed enti a seguito di regolare procedura ai sensi della legge 289/92 art. 90, ad eccezione di alcune ipotesi che costituiscono deroga dal sistema ad evidenza pubblica generale, al fine di premiare le società di vertice dei singoli campionati federali e pertanto qualora le stesse ne facciano richiesta, gli impianti da essi utilizzati potranno essere dati in gestione , se considerati senza rilevanza economica in quanto la gestione non è in grado di sostenersi da sola e quindi va assistita dall'Ente Pubblico, e ciò perché la redditività degli stessi è stata determinata per i singoli impianti ed è stata verificata la difficoltà a produrre reddito a causa dell'utilizzazione degli stessi per i campionati federali. In questi casi questo Comune procederà all'affidamento diretto della gestione al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di appartenenza;
- Quando sul territorio comunale è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto o sia , nell'ambito cittadino , quella che svolge il campionato di categoria più elevata nella disciplina svolta ;
- Quando le società e le associazioni sportive operanti sul territorio costituiscono un ~~unico soggetto sportivo;~~
- Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- Quando le somme totali incassate per tariffe , siano minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento delle forniture (elettriche, gas metano, gasolio) e per il pagamento dei costi del personale per la gestione(pulizia, custodia, sicurezza e manutenzione ordinaria);

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare direttamente gli impianti rientranti fra quelli senza rilevanza economica, secondo quanto previsto all'art. 7 dell'allegato regolamento e che con atto di giunta l'Amministrazione Comunale determina l'affidamento diretto;

Il regolamento è composto da n. 33 articoli di cui i primi 15 dedicati all'esternalizzazione degli impianti mentre gli articoli dal 16 al 33 sono dedicati all'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune.

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;


DELIBERA

- 1) Proporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera che preveda:
 - a)Approvare il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunale allegato alla presente secondo quanto indicato nella parte espositiva del presente atto;
 - b) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 07/07/2014


P Il Dirigente



Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, 07/07/2014

Il Dirigente



Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____
Va imputata al cap. _____


Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Ragusa li, _____

08 LUG. 2014



Il Segretario Generale

Dot. Vito X. Scaglione



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte Integrante:

1) Regolamento.

Ragusa li, 07/07/2014

Il Responsabile del Procedimento


Dott. Salvatore Giuffrida




p. Il Capo Settore

Il Titolare della P.O.

Dott. Salvatore Giuffrida



Visto: L'Assessore al ramo



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI RAGUSA

Approvato con deliberazione consiliare n. del

Il Presente Regolamento è stato pubblicato all'albo Pretorio per 15 gg consecutivi
dal _____ al _____

COMUNE DI RAGUSA

SOMMARIO

- ART. 1 OGGETTO**
- ART. 2 DEFINIZIONI**
- ART. 3 FINALITA'**
- ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 5 FORME DI GESTIONE**
- ART. 6 SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA**
- ART. 7 AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA**
SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE
- ART. 8 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**
COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE O CON GARA INFORMALE
- ART. 9 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**
- ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**
- ART. 11 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER**
L'AFFIDAMENTO
- ART. 12 MODALITA' DI AFFIDAMENTO**
- ART. 13 CONTENUTI DELLA CONVENZIONE**
- ART. 14 VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA**
- ART. 15 - CONCESSIONE IN USO**
- ART. 16 - CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO**
- ART. 17 - CONCESSIONI PER USO TEMPORANEO**
- ART. 18 - CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE**
- ART. 19 - CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**
- ART. 20 - NORME GENERALI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI**
SPORTIVI
- ART. 21 - USO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE**
- ART. 22 - RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI UTILIZZATORI**
- ART. 23 - RINUNCIA**
- ART. 24 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMUNE**
- ART. 25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO**
- ART. 26 - AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI**
- ART. 27 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE**
- ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE**
- ART. 29 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**
- ART. 30 - RIDUZIONI PREVISTE PER L'USO DEGLI IMPIANTI**
- ART. 31 - RINVII**
- ART. 32 - NORME TRANSITORIE**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto, in mancanza di legge regionale, in attuazione dell'art. 90 commi 24,25 e 26 della legge 27/12/2002 n. 289 la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti di proprietà comunale al fine di migliorare , attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

Viene disciplinata, altresì, la gestione e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le palestre.

La gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **Amministrazione** il Comune di Ragusa;
- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive comprese le strutture in uso alle Istituzioni Scolastiche;
- per **spazio sportivo**, luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **forme di utilizzo e forme di gestione** , rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione e terzi;
- per **affidamento in gestione** il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- per **concessione in uso**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di un'attività sportiva o di una manifestazione sportiva;
- per **tariffa**, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al Gestore per l'utilizzo dell'impianto.
- per **impianti senza rilevanza economica** quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- per **impianti aventi rilevanza economica** quelli che sono atti a produrre utili;
- per **impianti aventi rilevanza sociale** quelli che operano con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio e garantisce la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- per **manifestazione sportiva**, evento sportivo svolto a qualsivoglia livello, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **manifestazione non sportiva**, evento non sportivo, caratterizzato dalla presenza di pubblico, pagante o meno;
- per **corrispettivo**, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;

ART. 3 FINALITA'

Gli impianti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa, sociale e rieducativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, promuovendo lo sport fra tutti i cittadini, e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità. Le seguenti finalità vengono considerate di interesse pubblico:

- a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive , sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) Dare piena attuazione all'art. 8 del d.lgs 18/08/2000 n. 267 nel valorizzare tutte le forme associative , qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) Realizzare, in ossequio al principio della sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione , una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) Ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione .

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di handicap , la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza , nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale;

La Giunta Municipale, sentito l'Assessore allo Sport, su proposta del Dirigente del Settore Competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato ed il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi ; formula , altresì, le modalità per eventuali esenzioni.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento di tutti gli impianti sportivi esistenti e sarà applicato anche agli impianti che dovessero essere consegnati per la gestione al servizio sport dopo l'approvazione del presente regolamento;

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curriculare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività secondo quanto già disciplinato da Regolamento per l'uso dei locali e delle Palestre annesse agli edifici scolastici approvato con delibera di Giunta Municipale n. 49 del 13/02/2009;

ART. 5 FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) Direttamente dall'Amministrazione , in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) Mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche , enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare , individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti , direttamente secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi configurazione giuridica in forma imprenditoriale , solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime ;

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto, individuato come gestore, si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi , in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione .

ART. 6 SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

Il Comune di Ragusa qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, in attuazione dell'art. 90 , commi 24, 25 e 26 della Legge 27/12/2002 n. 289 ne affida la gestione, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche , Enti di Promozione Sportiva, Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi compresi le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24/03/2006 n. 155 è consentito , mediante procedura ad evidenza pubblica , solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1 ai sensi del successivo art. 8.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA MA CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

L'Amministrazione può affidare direttamente a soggetti di cui all'art. 6 la gestione di impianti senza rilevanza economica , che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, a condizioni che gli stessi abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio , qualora sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale e qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- Sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di appartenenza;
- Quando sul territorio comunale è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto o sia , nell'ambito cittadino , quella che svolge il campionato di categoria più elevata nella disciplina svolta ;
- Quando le società e le associazioni sportive operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;
- Quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati;
- Quando le somme totali incassate per tariffe , siano minori dei costi che il Comune sostiene per il pagamento delle forniture (elettriche, gas metano, gasolio) e per il pagamento dei costi del personale per la gestione (pulizia, custodia, sicurezza e manutenzione ordinaria);

La società dovrà fare esplicita richiesta di gestione dell'impianto specificando il sussistere delle superiori condizioni e dovrà dichiarare la propria disponibilità ad intestarsi le utenze della Fornitura elettrica , del gas metano ed assicurare tutti i costi di gestione occorrenti (oneri di custodia , pulizia , sicurezza e manutenzione ordinaria) con la sola eccezione della manutenzione straordinaria che resta a carico del Comune di Ragusa.

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dall'Amministrazione tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socio educative e sociali.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ART. 8 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE O GARA INFORMALE

Salvo i casi di cui al precedente art. 7 l'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) Complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria secondo standard operativi omogenei;
- b) Singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario, che potrebbero essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione di cui al comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,

Salvo i casi di cui all'art. 7 la selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere affidata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno cinque società/associazioni individuati dall'art. 6 presenti sul territorio, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione renda nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

ART. 9 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Salvo i casi di cui all'art. 7 e 8, la scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti, avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio ed infine lo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente ed il gestore.

ART. 10 CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione punteggi, riferiti alle seguenti caratteristiche:

- a) Differenziazione delle procedure di selezione in ragione alla diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- b) Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) Scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, numero degli affiliati di settore giovanile, che praticano l'attività, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e della eventuale organizzazione a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.
- d) Selezione da effettuarsi in base alla presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico

di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazione delle opere ulteriori previste;

- e) La valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione. L'ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere viene stabilito dalla Giunta Municipale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono affidare in gestione.

ART. 11 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 6 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare :

- a) Di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero di affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) Di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) Di non avere ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) Per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte dei soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliono instaurare rapporti di natura contrattuali con Amministrazioni Pubbliche;
- b) Per la solidità della situazione economica, gli elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) Per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) Per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabili anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;
- e) Avere svolto, gestito od organizzato, nel comune di Ragusa attività sportiva per un periodo minimo di tre anni al momento della presentazione dell'istanza;

ART. 12 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La Giunta Municipale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il disciplinare relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di proprietà del Comune.

L'affidamento avviene con specifico provvedimento del Dirigente comunale competente.

Ai concessionari è fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante il normale uso delle attività sia durante le manifestazioni.

ART. 13 CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- Durata dell'affidamento, con un massimo di 15 anni;
- Indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie, praticabili nella struttura;
- Oneri a carico del gestore (di norma utenze, manutenzione ordinaria, custodia e pulizie);
- Oneri a carico del Comune di Ragusa (di norma manutenzione straordinaria);
- L'obbligo per il gestore di uniformarsi alle tariffe stabilite con separato atto dalla Giunta Municipale;
- Le modalità di controllo da parte dell'Ente proprietario;
- Le modalità di recesso dal contratto sia da parte della società sportiva sia da parte del Comune e sia le modalità di scissione consensuale;
- Penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica, tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- L'Obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi ed altre da indicare;
- L'eventuale riserva di utilizzo gratuito per il Comune di un certo numero di giornate/anno che saranno determinate in funzione dell'Impianto sportivo proposto in gestione;
- La previsione eventuale di lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possono essere caratterizzati comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività della convenzione medesima;
- La eventuale realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazione connesse all'impianto;

Il Comune di Ragusa può stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'art. 6 per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle Scuole , in orari diversi da quelli scolastici. In tal caso le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, la pulizia e la custodia dell'impianto in orario extracurricolare tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento per l'uso dei locali e delle Palestre annesse agli edifici scolastici approvato con delibera di Giunta Municipale n. 49 del 13/02/2009;

ART. 14 VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria . Il verbale sarà redatto da parte del settore tecnico competente.

ART. 15 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Società e Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Sportivi Amatoriali e ad altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi comunali per le attività compatibili con gli impianti richiesti.

L'uso degli impianti sportivi comunali è autorizzato mediante un atto di concessione, previo pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive per le quali la stessa viene rilasciata.

Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale possono essere:

- a) continuative**
- b) temporanee**
- c) per manifestazioni sportive**
- d) per manifestazioni non sportive**

Sono continuative le concessioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 15 settembre. Esse hanno validità dal mese di settembre dell'anno in cui sono state rilasciate fino al mese di giugno dell'anno successivo.

Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata comunque inferiore alla stagione sportiva ed agonistica o all'anno scolastico.

Le concessioni per manifestazioni sportive sono rilasciate per eventi sportivi con presenza di pubblico pagante o meno.

Le concessioni per manifestazioni non sportive sono rilasciate per eventi con presenza di pubblico pagante o meno.

La programmazione delle concessioni ad uso continuativo diventa prioritaria rispetto alle concessioni temporanee, fatte salve eventuali manifestazioni di particolare rilievo inserite nel calendario degli eventi con deliberazione della Giunta comunale. In tal caso si procede alla sospensione delle attività come disciplinata all'art. 24.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo, le scuole devono, entro il 30 luglio, segnalare agli uffici comunali competenti gli orari scolastici del nuovo anno e come le altre associazioni inviare richiesta di utilizzo degli impianti in orario extrascolastico.

ART. 16 - CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO

Le richieste di concessione per attività continuativa devono essere presentate entro il 30 luglio di ciascun anno.

Nell'istanza devono essere espressamente indicati l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali; all'istanza presentata da parte delle Associazioni vanno allegati, se non già presenti agli atti del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti e, se in possesso, dell'affiliazione al CONI.

Le istanze pervenute oltre la scadenza saranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario di utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- a) Società e Associazioni Sportive con sede a Ragusa, affiliate al CONI, e che partecipano a campionati e competizioni regolari indetti dalle rispettive Federazioni;
- b) Società e Associazioni Sportive con sede a Ragusa, affiliate al CONI, che svolgono attività ricreative e sportive con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- c) Società che abbiano al loro interno associati singoli o squadre con affiliazioni a Federazioni Sport per diversamente abili;
- d) Aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune di Ragusa che vogliono praticare attività motorie e sportive;
- e) Altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Ragusa che abbiano associati o partecipanti alla loro attività residenti nel Comune di Ragusa.

Tenuto conto degli indirizzi generali sopra indicati la ripartizione degli spazi e dei tempi per l'attività sportiva è effettuata dal Servizio competente in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

I piani di assegnazione dovranno garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti del periodo, dei giorni e delle ore di utilizzo. Al fine di evitare sovrapposizioni o il mancato rispetto delle esigenze dei singoli utenti che utilizzano il medesimo impianto, questi possono concordare preventivamente

tra loro le richieste degli spazi. Qualora, tuttavia, le richieste di concessione siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti.

Esse sono, in tal caso, effettuate in base alle disponibilità ed in relazione ai criteri di priorità sopra stabiliti.

I richiedenti possono usufruire degli impianti solo negli orari stabiliti dalla concessione. Nel caso di particolari necessità possono essere autorizzate eventuali variazioni di orario compatibilmente con le concessioni già rilasciate.

A conclusione dell'esame delle richieste, e comunque entro il 30 settembre, viene predisposto il calendario annuale che riportano la ripartizione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi.

ART. 17 - CONCESSIONI PER USO TEMPORANEO

Le richieste di concessione per uso temporaneo degli impianti devono essere presentate generalmente almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio delle attività stesse.

Nell'istanza devono essere indicati: l'impianto richiesto, il giorno e l'orario di utilizzo, il numero degli utilizzatori e l'attività sportiva che si intende svolgere.

Le istanze vengono accolte secondo la disponibilità degli impianti, tenuto conto del calendario annuale e fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di particolare rilievo inseriti nel calendario delle manifestazioni con deliberazione della Giunta comunale.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- a. Società, Associazioni Sportive, gruppi di atleti e singoli atleti che partecipano a campionati e/o competizioni a livello internazionale e nazionale;
- b. Società e Associazioni Sportive affiliate al CONI o ad altri Enti di Promozione
- c. Associazioni sportive, aggregazioni spontanee di cittadini residenti nel Comune Ragusa;
- d. altri Soggetti anche con sede fuori dal territorio di Ragusa che abbiano interesse a svolgere attività sportiva nel Comune di Ragusa.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 18 - CONCESSIONI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Società, le Associazioni Sportive, le Scuole di ogni ordine e grado, i Gruppi Sportivi Amatoriali e gli altri soggetti che intendano utilizzare gli impianti sportivi per manifestazione sportiva, sia ad ingresso libero che a pagamento, devono presentare apposita istanza al Comune almeno 10 giorni prima della data della manifestazione e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e a esibirle a richiesta degli organi di controllo.

Spetterà inoltre agli organizzatori provvedere al servizio antincendio con la presenza di personale idoneo e, in caso di manifestazioni che prevedono una presenza di pubblico superiore alle 2.000 persone, a richiedere e ad assumere gli oneri del servizio di vigilanza antincendio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 26.7.1965, n. 966, e in ottemperanza del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

Tutti gli oneri, le spese ed i tributi di qualunque natura connessi allo svolgimento della manifestazione (a titolo di esempio: imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, etc.) saranno a totale carico del concessionario, così come tutti gli utili derivanti dalla manifestazione saranno a suo esclusivo vantaggio. Il concessionario svolgerà le manifestazioni a proprio rischio sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile per danni a cose o persone e penale, conseguente all'utilizzo della struttura e allo svolgimento della manifestazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto.

ART. 19 - CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, sia ad ingresso libero che a pagamento, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con la tipologia dell'impianto.

La domanda per ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni pubbliche dovrà pervenire al Comune almeno 10 giorni prima della data della manifestazione, per la quale si chiede la struttura, e comunque non prima di 6 mesi dalla data prevista per l'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti e a provvedere a tutti i servizi e oneri previsti dall'art. 18.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo complessivo relativo all'uso dell'impianto richiesto. Detto pagamento dovrà rifondere al Comune per intero tutti i costi effettivamente sostenuti quali costo del personale, costi dell'energia elettrica e del gas riferita alla durata della manifestazione.

ART. 20 - NORME GENERALI PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigente-accompagnatore, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti del relativo atto di concessione.

Il titolare della concessione o altro responsabile da questi individuato deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- a. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- b. usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- c. effettuare allenamenti sul campo di calcio principale in erba naturale, in caso risulti impraticabile a seguito di forti precipitazioni atmosferiche, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- d. utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori.

Al custode compete il controllo e la verifica delle concessioni per l'uso degli impianti.

ART. 21 - USO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei propri attrezzi, indumenti e altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate al termine dell'attività sportiva. Previa autorizzazione potranno essere lasciate nei locali degli impianti, sempre che non creino disagi alle attività, le attrezzature difficilmente trasportabili.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Il personale addetto agli impianti non può fornire agli utenti attrezzature o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività se non autorizzate con l'atto di concessione.

Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo, ed eventuali danni od anomalie rilevabili.

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi.

ART. 22 - RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI UTILIZZATORI

Gli enti, società, associazioni e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti loro concessi in uso, e sono tenuti alla rifusione dei danni arrecati. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Gli stessi si assumono l'onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamenti.

Si richiama inoltre l'art. 51 della Legge Finanziaria 289/2002 relativo all'obbligatorietà dell'assicurazione degli sportivi.

ART. 23 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni nel caso di concessioni a carattere continuativo.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive in lista d'attesa ed in ordine di presentazione cronologica delle domande.

ART. 24 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMUNE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è inoltre prevista quando, per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili a seguito di parere dei Responsabili dei Settori competenti.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

ART. 25 - REVOCA DELLA CONCESSIONE IN USO

L'Ufficio competente ha la facoltà di revocare la concessione in uso degli impianti nel caso di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare in caso di mancato rispetto delle norme generali di cui all'art 21.

Nel caso in cui venga disposta la revoca resta fermo l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni.

ART. 26 - AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti oltre al rispetto di eventuali condizioni riportate sull'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Ragusa ed hanno la responsabilità civile e penale conseguenti alla manifestazione organizzata.

Qualsiasi allestimento temporaneo degli immobili o dei campi da gioco effettuato al fine di consentire la realizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo che comporti una modifica temporanea dell'agibilità stessa dovrà essere autorizzata dal competente ufficio comunale; tutti gli oneri connessi alla modifica dell'agibilità sono a carico del richiedente.

ART. 27 - CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

L'utilizzazione delle palestre scolastiche in orari extracurriculare è regolamentata dal Regolamento per l'uso dei locali e delle palestre annesse agli Edifici scolastici approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 13/02/2009.

ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- in abbonamento;
- a percentuale sugli incassi connessi all' uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare di rilievo con pubblico pagante).
- Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologie di utilizzo e del soggetto utilizzatore.

ART. 29 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato a favore del Comune in modo anticipato per eventi temporanei e a trimestre per eventi continuativi.

ART. 30 – RIDUZIONI PREVISTE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

L'utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni sportive e non sportive di notevole rilevanza nazionale e internazionale con accesso gratuito del pubblico verrà determinato dalla Giunta Comunale che potrà stabilire la concessione a titolo agevolato dell'impianto con l'applicazione della riduzione massima del 50% sul normale canone d'uso.

ART. 31 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

COMUNE DI RAGUSA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI _____

TRA IL COMUNE DI RAGUSA E L'ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA _____

PERIODO: _____

L' anno duemila..... (.....), il giorno del mese di presso la Sede Comunale

Tra

il Comune di Ragusa, che per brevità sarà di seguito denominato "Comune", rappresentato da nato a il, in qualità di rappresentante del Comune di Ragusa ed a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e con le modalità di cui all'art. 48 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Vian.....- C.F., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e

L'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica C.F. P.I. che per brevità sarà di seguito denominata "Concessionario", rappresentata da nato a il in qualità di Presidente/legale rappresentante e domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome e per conto dell'Associazione/Società che rappresenta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune affida al Concessionario la gestione degli impianti sportivi comunali di completi degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale. Gli impianti sportivi risultano così composti *(segue dettagliata ed analitica descrizione degli specifici impianti, completa di planimetrie)*. Il valore patrimoniale attuale degli impianti sportivi ammonta a € come da stima effettuata dal Servizio Patrimonio del Comune.

La concessione è a titolo gratuito in considerazione dell'uso pubblico degli impianti e dell'onerosità della loro gestione.

Art. 2 - STATO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi sono conformi ai disposti dell'art. 19 o 20 del D.M. 18 marzo 1996 "Sicurezza degli impianti sportivi – Norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" (specificare se trattasi di impianti di cui all'art. 19 o 20 del DM 18/03/1996 successive modifiche ed integrazioni)

Sono conservate agli atti del Settore "Programmazione e gestione del territorio" del Comune le certificazioni relative agli impianti elettrici e termici, come previsto dalla normativa (L. 81/2008 e s.m.i.).

(Inserimento di limitazioni nella capienza massima di alcune tribune per il pubblico presenti negli impianti).

Gli impianti, nella composizione indicata all'art. 1, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario. All'atto della presa in consegna da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale di consegna, che farà parte integrante della presente convenzione.

Il Concessionario dichiara e riconosce che i suddetti impianti ed eventuali successive opere autorizzate, con o senza finanziamenti e benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.

ART. 3 - OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la presente convenzione consistono nell'utilizzo e nella gestione degli impianti per le finalità sociali e sportive dirette allo sviluppo delle vita comunitaria, in particolare: *(saranno riportati in questo punto gli obiettivi approvati in Consiglio Comunale).*

ART. 4 - DURATA

La durata dell'affidamento in gestione è di anni (.....) a partire dal

Qualora, prima di tale scadenza, gli impianti sportivi dovessero perdere questa loro destinazione d'uso, la concessione cesserà automaticamente senza alcun indennizzo al Concessionario.

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, gli impianti sportivi compresi gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati nel normale stato di uso e manutenzione, liberi da persone o cose non di proprietà del Comune. E' escluso il tacito rinnovo. Al termine della convenzione sarà redatto apposito verbale di riconsegna degli impianti.

ART. 5 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del "buon padre di famiglia" e si impegna ad utilizzare ed a fare utilizzare a terzi gli impianti sportivi facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, tutti i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il Concessionario si impegna a garantire l'uso degli impianti a tutti i cittadini ed alle associazioni sportive, sulla base di quanto stabilito dal precedente art. 3.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per proprie iniziative, compatibilmente con le attività già programmate da parte del Concessionario, o per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.

Il Concessionario è tenuto a presentare al Comune entro il mese di settembre di ogni anno il quadro orario aggiornato dell'utilizzo dei singoli impianti sportivi da parte delle varie società sportive, comunicando al Comune anche tutte le eventuali successive variazioni.

Il Concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite periodiche presso gli impianti di tecnici e funzionari incaricati dal Comune.

Nessun luogo degli impianti potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo consenso scritto del Comune.

Art. 6 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume l'impegno della gestione globale degli impianti che comprende:

- garantire la continuità delle attività sportive in essere presso gli impianti nel corrente anno sportivo;
- l'applicazione di quanto contenuto ai precedenti artt. 3 e 5;
- gli adempimenti legati alla sicurezza (vedi successivo art. 7 lettera f);
- verifica annuale della soddisfazione degli utenti con le forme che il Concessionario riterrà più opportune da trasmettere al Comune.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico esclusivo del Concessionario:

- a) Gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici, compresa la gestione del verde all'interno degli impianti sportivi e il servizio di sgombero neve (*segue dettagliata descrizione delle manutenzioni a carico del Concessionario*).
Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al termine della convenzione in perfetto stato di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Le opere eseguite restano di proprietà del Comune.
- b) Le utenze e le tariffe di igiene ambientale (*saranno evidenziate le singole utenze per ciascun impianto*). Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie vulture delle utenze entro 10 giorni dalla firma della convenzione.
- c) Tutte le spese per il personale necessario al funzionamento degli impianti, comprese quelle per la custodia e la pulizia e compresa anche la fornitura del materiale occorrente.
- d) Le spese per la stipulazione delle polizze assicurative (di cui al successivo art. 12) .
- e) Le responsabilità e quindi l'espletamento di tutte le procedure amministrative derivanti dalle normative di igiene, prevenzione infortuni del personale, degli utenti e della normativa di pubblica sicurezza.
- f) Gli adempimenti connessi alla sicurezza (*segue elencata descrizione degli adempimenti a carico del Concessionario*).
Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione, del comportamento del proprio personale, dei soci o altri cittadini presenti negli impianti e della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94. Qualora si richiedano interventi di rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 626/94, ciò dovrà essere realizzato sulla base di un programma definito di intesa con il Comune.

Art. 8 – COMPITI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico esclusivo del Comune:

- a) Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici (*segue dettagliata descrizione delle manutenzioni straordinarie a carico del Comune*).

In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il Concessionario dovrà immediatamente avvisare il Comune, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la competenza dell'intervento. Nel caso risulti a carico del Comune, l'ufficio tecnico provvederà a reperire le risorse necessarie per eliminare l'inconveniente nel minor tempo possibile.

Qualora il mancato o ritardato svolgimento dei lavori comporti dei danni al Concessionario (avvio in ritardo delle attività sportive programmate, danni alle attrezzature di proprietà del Concessionario) il Comune dovrà farsi carico di tali danni.

I lavori di manutenzione straordinaria, preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune, potranno essere realizzati direttamente dal Concessionario utilizzando eventuali utili di gestione o specifici e integrativi contributi dell'Ente in base alle disponibilità di bilancio.

- b) Le spese per la gestione e conduzione delle centrali termiche delle palestre scolastiche.
- c) Le spese per stipulazione polizze assicurative riferite alle strutture e alle proprie attrezzature (incendio o furto) oltre alla polizza RCT per le attività organizzate o patrociniate dal Comune.

Il Concessionario è tenuto a presentare conti consuntivi annui separati per ciascun impianto entro il 31 marzo di ogni anno, comprensivi della documentazione regolare attestante tutte le entrate riscosse e tutte le spese sostenute, una dettagliata relazione sulla gestione degli impianti nell'anno di riferimento ed i bilanci di previsione annuali.

I contributi vengono versati in considerazione dell'uso pubblico degli impianti e della riserva di disponibilità a favore del Comune.

Il Comune si riserva di intervenire durante il periodo di vigenza della convenzione con azioni di monitoraggio delle gestioni delle attività sportive e degli impianti.

ART. 9 – PUBBLICITA'

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, all'interno degli impianti sportivi deve rispettare le regole previste dalla normativa vigente. L'Amministrazione ha comunque diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la propria cartellonistica. Tutte le entrate incamerate per la pubblicità dal Concessionario dovranno essere riportate nel conto consuntivo.

ART. 10 - INFORMAZIONE

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura di una sede nel capoluogo del territorio comunale a servizio della popolazione sportiva e dei cittadini, per informare sulle attività sportive che si svolgeranno negli impianti.

Il Comune affiggerà in ciascun impianto, in modo visibile, un cartello recante il nome ed il logo del Comune, l'informazione che l'impianto è di proprietà comunale e concesso in uso al Concessionario.

Spetta al Concessionario indicare bene in vista negli impianti gli orari di apertura, il regolamento d'uso e le tariffe aggiornate.

ART. 11 – ENTRATE

Il Comune stabilisce, sulla base di proposte formulate dal Concessionario e in accordo con esso, le tariffe da applicarsi per l'uso degli impianti sportivi.

Il Concessionario applicherà agli utilizzatori degli impianti le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

I relativi importi saranno introitati dal Concessionario a copertura delle spese di gestione.

Eventuali utili di gestione, risultanti dai bilanci consuntivi, dovranno essere investiti in accordo con il Comune per effettuare manutenzioni straordinarie e migliorie agli impianti.

Art, 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA E CONSEGUENZA DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare dalla gestione degli impianti e durante lo svolgimento delle attività sportive, ad esclusione di quelle effettuate dal Comune e dalle scuole.

A tale scopo il Concessionario è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per i massimali di € per danni a cose e di € per danni alle persone, di cui copia sarà consegnata al Comune, a copertura del rischio da responsabilità civile per eventuali danni causati e come sopra specificato.

Le polizze devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

ART, 13 – INADEMPIMENTI E RECESSO

Qualora una delle parti intenda recedere anticipatamente dalla presente convenzione dovrà darne preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto dalla presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza della convenzione con effetto anche immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni. Nulla sarà invece riconosciuto al Concessionario inadempiente.

Possono essere considerati motivi di recesso:

- violazioni gravi e reiterate riscontrate nella gestione delle attività sportive, così come proposto nel programma dallo stesso presentate;
- reiterate ed accertate mancanze e negligenze nella gestione degli impianti assegnati, in particolare nella manutenzione ordinaria e nel mantenimento delle condizioni di sicurezza negli impianti;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.

In ogni caso il Comune comunicherà al Concessionario per iscritto le contestazioni, il quale avrà 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti o in caso di mancata risposta, il Comune provvederà alla revoca previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Concessionario.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata per iscritto con raccomandata A/R con un preavviso di mesi 4.

ART, 14 – FORO COMPETENTE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto da stipulare. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione non componibile bonariamente tra le parti si farà riferimento al T.A.R. di Catania, ai sensi di quanto previsto dall'art. 244 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Art, 15 - DIVIETO DI SUB CESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere ad altri ne' in tutto ne' in parte la gestione degli impianti sportivi, pena l'immediata risoluzione della concessione.

ART. 16 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.72; le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Letto, approvato, sottoscritto

Il Presidente dell'Associazione / Società
Sportiva Dilettantistica

Il Responsabile del Settore
